

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI FRENDY ENERGY S.P.A. DENOMINATO

“FRENDY ENERGY ZERO COUPON CONVERTIBILE 2013-2018”

anche denominato in sintesi

“FRENDY BOND UP 2013-2018”

Codice ISIN IT0004966344

1. IMPORTO E TITOLI

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato “Frendy Energy Zero Coupon Convertibile 2013-2018” di nominali Euro 4.875.000,00¹ (il “**Prestito Obbligazionario**”) è costituito da n. 1.950 obbligazioni convertibili (le “**Obbligazioni**”) del valore nominale di Euro 2.500,00 ciascuna (il “**Valore Nominale**”) emesse da Frendy Energy S.p.A. (“**Frendy Energy**” o l’ “**Emittente**” o la “**Società**”), convertibili in azioni ordinarie Frendy Energy prive del valore nominale (le “**Azioni di Compendio**”). Alla data di emissione del Prestito Obbligazionario, le azioni ordinarie Frendy Energy, prive del valore nominale, (le “**Azioni**” O “**Azioni Frendy Energy**”) sono negoziate sul Mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale (“**AIM/MAC**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).
- 1.2 Le Obbligazioni sono al portatore e non frazionabili.
- 1.3 Le Obbligazioni sono immesse, nel sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**Testo Unico della Finanza**”) e del regolamento adottato congiuntamente dalla Consob e da Banca d’Italia con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificati e integrati e della relativa regolamentazione di attuazione (la “**Dematerializzazione delle Obbligazioni**”). In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli (gli “**Intermediari Aderenti**”). I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.4 I termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario sono disciplinati nel presente regolamento (il “**Regolamento**”). La sottoscrizione o l’acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

2. NATURA GIURIDICA

- 2.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato dell’Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell’Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

¹ L’ammontare complessivo del Prestito ed il numero complessivo delle Obbligazioni (Art. 1) saranno comunicati mediante apposita comunicazione ai sensi del Regolamento.

- 2.2 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal Prestito Obbligazionario medesimo ed i crediti vantati dall'Emittente verso gli Obbligazionisti.

3. PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse sotto il 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni. Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari all'80% del Valore Nominale e dunque al prezzo di Euro 80 per ogni 100 Euro, ossia al prezzo di 2.000,00 per ogni Obbligazione del Valore Nominale di Euro 2.500,00 (il "**Prezzo di Emissione**").

4. PERIODO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

- 4.1 La domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni è effettuata a mezzo di apposita comunicazione di sottoscrizione, da compilare e consegnare da parte di ciascun richiedente direttamente presso Integrae SIM S.p.A., con sede legale in Milano, Via Meravigli 13.
- 4.2 Le Obbligazioni sono sottoscritte tra il 28 settembre 2013 e il 16 ottobre 2013.
- 4.3 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del relativo Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione, come definita al successivo paragrafo 5.1.
- 4.4 Non sono previste commissioni o oneri a carico dei sottoscrittori delle Obbligazioni.

5. DURATA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

- 5.1 La durata del Prestito Obbligazionario è di 5 (cinque) anni e 75 (settantacinque) giorni a decorrere dal 18 ottobre 2013, indipendentemente da quando sia stato sottoscritto, ("**Data di Emissione**"), con scadenza, quindi, al 31 dicembre 2018 (la "**Data di Scadenza**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza per effetto di quanto stabilito agli articoli 8, 9, 11 e 12 del presente Regolamento. Fermo restando il diritto all'eventuale attribuzione delle Bonus Shares di cui all'articolo 13 del presente Regolamento anche successivamente alla scadenza del Prestito Obbligazionario.
- 5.2 Fatto salvo quanto previsto agli articoli 8, 9 e 12 del presente Regolamento non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta dei titolari delle Obbligazioni.

6. INTERESSI

- 6.1 Non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni.
- 6.2 In base al Prezzo di Emissione saranno implicitamente corrisposti interessi lordi per un importo pari alla differenza tra il Valore Nominale ed il Prezzo di Emissione. La somma degli interessi lordi impliciti alla Data di Scadenza e del Prezzo di Emissione sarà pari al Valore Nominale. Il tasso di interesse implicito lordo annuo calcolato in regime di capitalizzazione semplice è pari al 4,80% arrotondato al centesimo di Euro (il "**Tasso di Interesse Implicito Annuo**").
- 6.3 Tutte le volte che ai fini del presente Regolamento deve essere calcolato l'applicabile rateo del Tasso di Interesse Implicito Annuo (esemplificativamente si vedano gli artt. 8, 9, 11 e 12), il rateo di interesse implicito è calcolato, in ragione del Tasso di Interesse Implicito Annuo, con decorrenza dalla Data di Emissione sino al termine applicabile (il "**Rateo di Tasso di Interesse Implicito**"). Laddove una data di calcolo del rateo di interesse implicito dovesse cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo Bancario successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi.

- 6.4 Per il calcolo del Rateo di Tasso di Interesse Implicito viene adottato il criterio 365/365 ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366 (giorni effettivi su giorni effettivi). L'importo del Rateo del Tasso di Interesse Implicito è arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

7. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI A SCADENZA

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12, alla Data di Scadenza, le Obbligazioni non convertite nel corso del Periodo di Conversione (le "Obbligazioni non Convertite") saranno integralmente rimborsate dall'Emittente alla pari mediante versamento in una unica soluzione di una somma in denaro pari al Valore Nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita.

Per "Giorno Lavorativo Bancario" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono operative secondo il Sistema TARGET.

Per "Sistema Target" deve intendersi ogni giorno nel quale il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET) è operativo.

8. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 8.1 In ciascuno dei periodi di conversione delle Obbligazioni disciplinati alle lettere A.-B.-C. del presente paragrafo 8.1 (i "Periodi di Conversione"), gli Obbligazionisti potranno, secondo le modalità ed i termini di seguito indicati, esercitare il diritto di richiedere la conversione in Azioni di Compendio, di tutte le, o parte delle Obbligazioni detenute e comunque per l'intero di ciascuna Obbligazione (il "Diritto di Conversione"):

A. Conversione in caso di IPO sul MTA

In caso di ammissione a quotazione delle Azioni ("IPO") sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ("MTA") gli Obbligazionisti avranno diritto a convertire ciascuna delle Obbligazioni possedute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario, a decorrere dalla data di avvio delle negoziazioni sull'MTA (inclusa) e fino al decimo Giorno Lavorativo Bancario (incluso) successivo a tale data (tale periodo di Giorni Lavorativi Bancari è definito il "Periodo di Conversione per IPO"), in un numero di Azioni di Compendio calcolato applicando la seguente formula:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PO \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno del Periodo di Conversione per IPO (incluso)

PO: prezzo di offerta in sede di IPO per ciascuna azione Frendy Energy

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del successivo paragrafo 8.5.

B. Conversione dal 31 dicembre 2015

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento, a cominciare dal 31 dicembre 2015 e sino al decimo Giorno Lavorativo Bancario successivo (estremi inclusi) (il "Periodo di

Conversione dal 31 dicembre 2015”), gli Obbligazionisti avranno diritto a convertire tutte o solo parte delle Obbligazioni possedute in un numero di Azioni di Compendio calcolato applicando la seguente formula:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno del Periodo di Conversione dal 31 dicembre 2015 (tale giorno è escluso dal computo)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti il primo giorno del Periodo di Conversione dal 31 dicembre 2015

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del successivo paragrafo 8.5.

Il diritto di conversione disciplinato dal presente paragrafo 8.1 (lett. B) del Regolamento decadrà definitivamente nel caso di IPO prima del 31 dicembre 2015.

C. Conversione a scadenza

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12 del presente Regolamento, con decorrenza dal trentesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la, e sino al quindicesimo Giorno Lavorativo Bancario precedente la, Data di Scadenza, estremi inclusi, (il **“Periodo di Conversione a Scadenza”**) gli Obbligazionisti avranno diritto a convertire ciascuna delle Obbligazioni possedute in un numero di Azioni di Compendio calcolato applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le seguenti formule:

(i) nel caso in cui le Azioni siano quotate sul MTA:

$$NA = \frac{VN}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

VN: Valore Nominale delle Obbligazioni

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti il primo giorno del Periodo di Conversione a Scadenza

(ii) nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM/MAC:

$$NA = \frac{VN}{PM \times 0,7}$$

dove:

NA: numero di azioni per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

VN: Valore Nominale delle Obbligazioni

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti il giorno di inizio del Periodo di Conversione a Scadenza

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del successivo paragrafo 8.5.

Per "**Rapporto di Conversione**" si intende ciascun rapporto di conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio calcolato applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le formule alle lettere A.-B.-C(i).-C(ii). del presente paragrafo 8.1.

8.2 Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato mediante presentazione di apposita richiesta, conforme al modello reso disponibile sul sito internet dell'Emittente (www.frendyenergy.it), (la "**Domanda di Conversione**") all'Intermediario Aderente. A pena di inefficacia della Domanda di Conversione, in sede di presentazione della Domanda di Conversione stessa, i detentori di Obbligazioni dovranno fornire le seguenti dichiarazioni e garanzie:

- essere a piena conoscenza del fatto che le Azioni di Compendio oggetto di consegna in occasione della conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act 1933 e successive modificazioni (il "**Securities Act**");
- non essere una U.S. Person ai sensi della Regulation S del Securities Act.

La Domanda di Conversione deve essere presentata, a pena di decadenza, in qualunque Giorno Lavorativo Bancario nell'ambito dell'applicabile periodo per l'esercizio del Diritto di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata, tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.

L'Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione.

Successivamente all'invio della Domanda di Conversione, l'Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.

8.3 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno ammesse alle negoziazioni nell'AIM/MAC o nell'MTA, avranno godimento pari a quello delle Azioni Frendy Energy negoziate, a secondo dei casi, nel AIM/MAC o MTA e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.

8.4 Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio del Diritto di Conversione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite di Monte Titoli, entro il decimo Giorno Lavorativo Bancario successivo alla chiusura di ciascun Periodo di Conversione, fatta eccezione per le Domande di Conversione pervenute nel Periodo di Conversione a Scadenza, in relazione a quest'ultimo periodo le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione degli aventi diritto, con le medesime modalità sopra indicate, alla Data di Scadenza (ciascuna, una "**Data di Conversione**").

8.5 In tutti i casi di esercizio del Diritto di Conversione troverà applicazione quanto segue: (A) la conversione di ciascuna Obbligazione non può, in ogni caso, comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio, inclusive delle Bonus Shares (come definite all'articolo 13), superiore a n. 2.272 e quindi la conversione dell'intero Prestito Obbligazionario non può, in ogni caso, comportare l'emissione di un numero di Azioni di Compendio superiore a n. 4.431.818 e inoltre, (B) la conversione di ciascuna Obbligazione dovrà avvenire mediante emissione di Azioni di Compendio, inclusive delle Bonus Shares (come definite all'articolo 13), ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,10, così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Frendy Energy in data 27 settembre 2013. In tale evenienza, il risultato dell'applicabile formula di calcolo del Rapporto di Conversione dovrà essere modificato per quanto strettamente necessario al fine di rispettare i limiti di cui al presente paragrafo. In caso di operazioni sul capitale (quali esemplificativamente: raggruppamenti o frazionamenti delle azioni Frendy Energy, aumenti di capitale a titolo gratuito) il prezzo minimo di emissione di

Azioni di Compendio (si veda 8.5, lett. B) nonché il numero massimo di Azioni di Compendio (si veda 8.5, lett. A), ove necessario, sarà rettificato per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale dell'Emittente secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

9. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE

9.1 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale o, più in generale, di operazioni straordinarie diverse da quelle elencate, in modo esclusivo e tassativo, al seguente paragrafo 9.2, il Rapporto di Conversione non sarà rettificato essendo il Rapporto di Conversione determinato in ragione del valore di mercato delle Azioni Frendy Energy verificato alla data di esercizio del Diritto di Conversione secondo l'applicabile formula. Pertanto, l'aggiustamento, a fronte di operazioni dell'Emittente sul capitale o straordinarie, opererà automaticamente mediante l'attribuzione, in sede di conversione, di un numero adeguato di Azioni di Compendio in rapporto al valore di mercato.

9.2 Nell'ipotesi:

- (i) in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni ordinarie, warrant su azioni ordinarie ovvero altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche ai detentori delle Obbligazioni, sulla base del numero di Azioni di Compendio astrattamente spettanti a ciascun Obbligazionista applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le seguenti formule:

(a) nel caso in cui le Azioni siano quotate sul MTA:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione astrattamente spettanti agli Obbligazionisti

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di esercitabilità dei diritti di opzione di cui al paragrafo 9.2(i) (escludendo tale giorno dal calcolo)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei quindici giorni di borsa aperta precedenti la delibera, dell'organo competente, che definisce le condizioni per l'effettuazione dell'operazione rilevante

(b) nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM/MAC:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,7}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione astrattamente spettanti agli Obbligazionisti

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di esercitabilità dei diritti di opzione di cui al paragrafo 9.2(i) (escludendo tale giorno dal calcolo)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei quindici giorni di borsa aperta precedenti la delibera, dell'organo competente, che definisce le condizioni per l'effettuazione dell'operazione rilevante

- (ii) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in altra società, nonché in caso di scissione, (ad eccezione dei casi in cui l'Emittente sia la società, rispettivamente, incorporante o beneficiaria) ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione sulla base del relativo rapporto di concambio applicato al numero di Azioni di Compendio che sarebbero state assegnate in relazione al Rapporto di Conversione Straordinario (come di seguito definito), ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione (il "**Diritto di Conversione Straordinaria**").

Per "**Rapporto di Conversione Straordinario**" si intende il numero di Azioni di Compendio calcolato applicando, alternativamente ed a seconda dei casi, le seguenti formule:

(a) nel caso in cui le Azioni siano quotate sul MTA:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,8}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di decorrenza del termine per l'esercizio del Diritto di Conversione Straordinaria (escluso)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare l'operazione di cui al presente paragrafo 9.2(ii)

(b) nel caso in cui le Azioni siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM/MAC:

$$NA = \frac{PE + QTII}{PM \times 0,7}$$

dove:

NA: numero di Azioni di Compendio per Obbligazione spettanti agli Obbligazionisti che hanno presentato la Domanda di Conversione

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino al primo giorno di decorrenza del termine per l'esercizio del Diritto di Conversione Straordinaria (escluso)

PM: media aritmetica dei prezzi ufficiali delle Azioni nei 6 mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare l'operazione di cui al presente paragrafo 9.2(ii)

Tutto quanto precede ferma restando l'applicazione della disciplina del precedente paragrafo 8.5.

Modalità e termini di esercizio del Diritto di Conversione Straordinaria ed assegnazione delle relative azioni di compendio saranno comunicati dall'Emittente. Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di tre mesi stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dagli artt. 2420-*bis*, comma 5, e 2503-*bis*, comma 2, del codice civile è derogabile dall'Emittente purché: (a) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione e (b) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

- 9.3 Ciascun Obbligazionista che non abbia esercitato il Diritto di Conversione Straordinaria manterrà il Diritto di Conversione in ciascun, eventuale, Periodo di Conversione, cosicché tale Obbligazionista avrà facoltà di esercitare il Diritto di Conversione che sorga contestualmente o successivamente al Diritto di Conversione Straordinaria applicando, *mutatis mutandis*, il Rapporto di Conversione. In tale evenienza, il Diritto di Conversione avrà ad oggetto un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione come risultante dall'applicazione del Rapporto di Conversione.
- 9.4 Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 9.1, qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

10. FRAZIONI

Nei casi in cui all'Obbligazionista spetti, in conseguenza dell'esercizio del Diritto di Conversione, un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emittente procederà, in conformità con le applicabili disposizioni di legge, alla consegna di Azioni di Compendio, secondo le modalità e la tempistica indicata nel paragrafo 8.4 fino alla concorrenza del numero intero, arrotondato per difetto all'unità inferiore e riconoscerà in pari data, in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria, da calcolarsi al prezzo ufficiale delle Azioni rilevato il giorno precedente la data di presentazione della Domanda di Conversione.

11. OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO DELL'EMITTENTE

- 11.1 L'Emittente dalla Data di Emissione delle Obbligazioni ed in qualsiasi momento sino alla Data di Scadenza avrà la facoltà, con le modalità e nei termini di seguito indicati, di procedere, in conformità ad ogni applicabile disposizione di legge regolamentare, al riscatto totale o parziale, comunque nella medesima proporzione per ciascun Obbligazionista, delle Obbligazioni in circolazione mediante pagamento di una somma in denaro come indicato nel successivo Paragrafo 11.4 (il "**Regolamento Anticipato in Contanti**").
- 11.2 A tal fine, l'Emittente pubblicherà, entro il decimo Giorno Lavorativo Bancario antecedente alla data di riscatto (la "**Data di Riscatto**"), un avviso ai sensi dell'articolo 20 del presente Regolamento (l' "**Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto**") e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile in cui sarà indicata l'intenzione dell'Emittente di esercitare l'Opzione di Riscatto, la Data di Riscatto, la quota di ciascuna Obbligazione in relazione alla quale viene esercitata l'Opzione di Riscatto, nonché la modalità di regolamento del riscatto.
- 11.3 L'Emittente non potrà pubblicare l'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto negli undici Giorni Lavorativi Bancari prima dell'apertura o nel corso di un Periodo di Conversione.

- 11.4 Alla Data di Riscatto l'Emittente effettuerà il Regolamento Anticipato in Contanti rimborsando le Obbligazioni applicando la seguente formula:

$$PR = PE + QTII + [(PE + QTII) \times 0,04]$$

dove:

PR: prezzo di riscatto delle Obbligazioni

PE: Prezzo di Emissione delle Obbligazioni

QTII: Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Riscatto (inclusa)

- 11.5 Nel caso, in cui l'Emittente proceda ad un riscatto parziale del Prestito Obbligazionario la formula di cui al precedente paragrafo 11.4 sarà adeguata applicando il relativo coefficiente di rimborso, in tale evenienza gli Obbligazionisti conserveranno, ai medesimi termini indicati agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, il Diritto di Conversione per la applicabile parte di Valore Nominale delle Obbligazioni non oggetto di riscatto. Nell'ambito dell'Avviso di Esercizio dell'Opzione di Riscatto, l'Emittente dovrà comunicare il nuovo Valore Nominale proporzionalmente ridotto per tutti gli Obbligazionisti nonché l'ammontare complessivo residuo delle Obbligazioni in circolazione a fronte dell'esecuzione del Regolamento Anticipato in Contanti.
- 11.6 L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate.

12. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO

- 12.1 Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro trenta 30 giorni di calendario da apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'Emittente ovvero del Rappresentante degli Obbligazionisti (come di seguito definito)
- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca delle Azioni dall'ammissione alle negoziazioni sull'AIM/MAC salvo il caso di IPO (e, nel caso di IPO, la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente);
- (iii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali;
- (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante degli Obbligazionisti anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato al Rateo di Tasso di Interesse Implicito maturato dalla Data di Emissione sino alla data di effettiva esecuzione del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente Regolamento, entro trenta giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista, fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la data entro la quale deve avvenire il Rimborso Anticipato.

12.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

13. ATTRIBUZIONE DI AZIONI DI COMPENDIO ULTERIORI (CD. *BONUS SHARES*)

13.1 A ciascun Obbligazionista al quale sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 8 o del paragrafo 9.2(ii) del presente Regolamento, le Azioni di Compendio è prevista l'attribuzione di ulteriori Azioni di Compendio nel caso in cui tale Obbligazionista abbia mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà di tutte le Azioni di Compendio attribuite in sede di Conversione per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di messa a disposizione delle Azioni di Compendio attribuite.

13.2 Al verificarsi di quanto previsto al precedente Paragrafo 13.1 agli aventi diritti sarà assegnata 1 (una) Azione di Compendio ogni 4 (quattro) Azioni di Compendio assegnate a seguito della Conversione delle Obbligazioni. Il calcolo delle Azioni di Compendio assegnate ai sensi del presente articolo 13, senza ulteriori esborsi, sarà effettuato in multipli di 4 (quattro) mediante arrotondamento per difetto all'unità intera (le "**Bonus Shares**").

13.3 L'attribuzione delle Bonus Shares avverrà attraverso il sistema accentrato di Monte Titoli nei tempi e secondo le modalità che saranno comunicate agli Intermediari Aderenti ai quali sarà richiesto di attestare la detenzione continuativa delle Azioni di Compendio per il periodo di 12 mesi dalla consegna di tali Azioni di Compendio ai sensi del paragrafo 8.4 e del paragrafo 9.2(ii) del presente Regolamento nonché di richiedere l'attribuzione delle Bonus Shares di spettanza.

14. PAGAMENTI

14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

14.3 Nel caso in cui la data di pagamento e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi (impliciti) o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

15. TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, con riferimento al pagamento del capitale di pertinenza di ciascuna delle Obbligazioni, in 10 (dieci) anni dalla data in cui è cessato il godimento dell'Obbligazione.

16. MERCATI E NEGOZIAZIONE

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione delle Obbligazioni alle negoziazioni sull'AIM/MAC.

17. REGIME FISCALE

Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi impliciti ed altri frutti.

18. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI – RAPPRESENTANTE COMUNE - LIBRO DEGLI OBBLIGAZIONISTI

18.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del codice civile. L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (i) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "**Rappresentante Comune**"), fermo restando quanto infra precisato;
- (ii) sulle modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
- (iii) sulla proposta di concordato;
- (iv) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (v) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

18.2 L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

18.3 Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

18.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile.

18.5 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

18.6 Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

18.7 È istituito presso la Società il registro degli Obbligazionisti. Tale registro dovrà esser tenuto ed aggiornato a cura degli amministratori della Società sulla base delle comunicazioni ricevute dagli Obbligazionisti e conterrà i dati aggiornati relativi agli Obbligazionisti, ivi inclusi il numero di obbligazioni detenute e l'indirizzo di

residenza e/o domicilio eletto ai fini Prestito Obbligazionario. Gli Obbligazionisti saranno tenuti a comunicare alla Società eventuali modifiche degli indirizzi di residenza e/o domicilio eletto.

- 18.8 Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

19. AGENTE DI CALCOLO

- 19.1 L'Emittente curerà le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento.
- 19.2 Ove l'Emittente conferisca ad un soggetto terzo l'incarico di effettuare le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento (**"Agente per il Calcolo"**), tale soggetto agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l'Emittente e per gli Obbligazionisti. In caso di conferimento dell'incarico all'Agente di Calcolo, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

20. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno eseguite, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.frendyenergy.it) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere effettuate per iscritto presso la sede sociale.

21. LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE

- 21.1 Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono regolati dalla legge italiana.
- 21.2 L'autorità giudiziaria competente per le controversie sarà, in via esclusiva, il Tribunale di Firenze fatta salva la competenza di diverse autorità giudiziarie ove inderogabilmente prevista dalla legge.

22. VARIE

- 22.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.
- 22.2 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, Frendy Energy potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni o di natura tecnica o richieste dalla normativa applicabile, anche a seguito dell'eventuale quotazione sul MTA, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti degli Obbligazionisti. Le modifiche saranno immediatamente efficaci, ove non diversamente disposto, a fronte della mera comunicazione del testo Regolamento come modificato, il tutto ai sensi del presente Regolamento.
- 22.3 Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.

- 22.4 Un “mese” o un “anno” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un dato giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente, rispettivamente, del mese o dell’anno di calendario successivo o, nel caso in cui tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario, il Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile.
- 22.5 I termini indicati nel presente Regolamento sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale.
- 22.6 Salvo che il contesto lo escluda, qualsiasi riferimento a una norma, legge, decreto, regolamento, provvedimento o disposizione, ovvero ad atti e contratti, dovrà intendersi come un riferimento a tale norma, legge, decreto, regolamento, provvedimento, disposizione, atto o contratto come di volta in volta vigenti anche a seguito di modifiche ed integrazioni.
- 22.7 Tutti i termini di cui al presente Regolamento sono da intendere termini essenziali e quindi previsti a pena di decadenza dell’esercizio del relativo diritto e/o facoltà.

---__--00oOOo00--__---